

Bellinzona, 13 giugno 2008

COMUNICATO STAMPA

DI - Competenza giurisdizionale dei segretari assessori delle Preture

A seguito di quanto emerso nell'ambito della giornata odierna di apertura dell'anno giudiziario, il Dipartimento delle istituzioni precisa quanto segue.

Il Tribunale federale ha recentemente emanato una sentenza, nella quale ha precisato l'ambito entro il quale può svilupparsi la competenza giurisdizionale dei segretari assessori delle Preture. In particolare, la sentenza verte sull'interpretazione della norma della Legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria, la quale prevede che il segretario assessore sostituisce il pretore, oltre che in caso di impedimento legale o di assenza, anche su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzionamento della Pretura.

Nel caso concreto, un cittadino ha impugnato davanti al Tribunale federale una sentenza in materia civile emanata e firmata dal segretario assessore di una Pretura, eccependo che a quest'ultimo difetta la competenza di decidere le cause in luogo e vece del pretore. Nella sua sentenza del 13 maggio 2008, la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso sussidiario in materia costituzionale proposto dall'interessato, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Pretura per nuovo giudizio.

Nella sua sentenza, in sintesi, il Tribunale federale ha messo in rilievo che la legge non riconosce al segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del pretore, ma subordina l'intervento del segretario assessore a una necessità per il funzionamento della Pretura e a una richiesta in tal senso da parte del pretore e sotto la sua responsabilità. Inoltre, il Tribunale federale ha rilevato il fatto che la sentenza in questione era stata firmata dal solo segretario assessore. In queste circostanze infatti il cittadino non è in grado di verificare che il pretore si è assunto la responsabilità del giudizio che lo concerne; diverso sarebbe stato il caso qualora il pretore avesse firmato la sentenza accanto al segretario assessore che l'ha elaborata. Tuttavia, il Tribunale federale ha indicato che la legge permette al segretario assessore di sostituire il pretore nel quadro delle udienze, se così richiesto dal pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità.

Di fronte a questa sentenza del Tribunale federale, la Divisione della giustizia è sollecitamente intervenuta, sottoponendo il 4 giugno 2008 a tutte le Preture del Cantone Ticino un progetto di circolare, nel quale, dopo aver sottolineato che non si tratta di stravolgere l'organizzazione attuale, ha suggerito di introdurre con effetto immediato la firma congiunta di ogni decreto e di ogni sentenza da parte del pretore, unitamente al segretario assessore. La Divisione della giustizia ha inoltre precisato che, se del caso, il decreto o la sentenza devono menzionare il fatto secondo il quale il segretario assessore ha operato come redattore.

L'assetto organizzativo delle Preture sarà attentamente studiato nell'ambito dell'adeguamento della legislazione cantonale al nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero unificato, ora all'esame delle Camere federali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

➡ *avv. Giorgio Battaglioni*, Coordinatore del Dipartimento e Direttore della Divisione della giustizia, giorgio.battaglioni@ti.ch; ☎ 091/814.32.20.